



COMUNICATO N. 123/DIV – 20 DICEMBRE 2022

123/360

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARA DEL 19 DICEMBRE 2022

Si riporta il risultato della gara disputata il 19 Dicembre 2022

19^ Giornata Andata

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA 4-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 19 DICEMBRE 2022

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società AUDACE CERIGNOLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000

JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato al 12° minuto del primo tempo, dall'interno del Settore a loro riservato (Curva Ospiti) un'asta di bandiera contro la recinzione metallica del Settore medesimo; alcune parti dell'asta cadevano all'interno del recinto di gioco e, in parte, anche sul terreno di gioco all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, senza colpire nessuno;

2. nell'aver lanciato al 37° minuto del primo tempo, dal Settore loro riservato, numero 4 monetine all'interno del terreno di gioco verso il portiere della società Audace Cerignola ma senza colpirlo; una delle monetine veniva recuperata dal portiere e consegnata all'Arbitro;

3. nell'aver lanciato una bottiglia di acqua semipiena all'indirizzo di due raccattapalle in reazione alle loro provocazioni;

B) per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver imbrattato le pareti della struttura prefabbricata adibita a bagno dei tifosi ospiti con scritte offensive nei confronti di tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di oggetti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)

€ 1000

AUDACE CERIGNOLA per avere due suoi raccattapalle, al termine della gara, rivolto gesti irrispettosi verso i tifosi della Squadra avversaria, provocandone la reazione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

MASELLI SERGIO

(JUVE STABIA)

A) per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, andava verso lo stesso pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne il suo operato;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre rientrava negli spogliatoi, colpiva con un calcio una ringhiera di protezione posta all'inizio delle scale del tunnel che conduce agli spogliatoi facendola cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCACCABAROZZI JACOPO (JUVE STABIA)

Errata corrige C.U. 120/DIV del 19.12.2022

Il Giudice Sportivo, preso atto del supplemento dell'Arbitro pervenuto in data odierna e rilevato che in detto supplemento l'Arbitro riferisce di aver ammonito il calciatore n. 32 ROMANO GASTON MANUEL (TARANTO) e non il n. 96 ROMANO ANTONIO (TARANTO),
Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di infliggere al calciatore ROMANO GASTON MANUEL (TARANTO) la sanzione dell'ammonizione **(AMMONIZIONE III INFR)**;
- di revocare la sanzione dell'ammonizione inflitta al calciatore ROMANO ANTONIO (TARANTO).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 20 Dicembre 2022

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
PRESIDENTE AD INTERIM
(Marcel Vulpis)